

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 19 del 27/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO COSTI TARI 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede il Sindaco Dott. Toti Gabriele

Dei componenti il Consiglio Comunale:

			PRESENTE	ASSENTE
1	TOTI GABRIELE	SINDACO	P	
2	TURINI GRAZIANO	Consigliere	P	
3	NARDINELLI GIULIO	Consigliere	P	
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere	P	
5	GROSSI FEDERICO	Consigliere	P	
6	NELLI ANDREA	Consigliere	P	
7	BOLDRINI DAVID	Consigliere	P	
8	MEROLA LIDA	Consigliere	P	
9	MAFFEI VERONICA	Consigliere	P	
10	BERTONCINI ANTONIO	Consigliere	P	
11	TELLESCHI TIZIANA	Consigliere	P	
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere	P	
13	DE NISI GLENDA	Consigliere		A
14	ROSSI AURORA	Consigliere	P	
15	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere		A
16	DE MONTE CRISTINA	Consigliere	P	
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere	P	
		TOTALE	15	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Celano incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ▲ con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- A l'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone dalla stessa data del 1° gennaio 2014 l'abrogazione e soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- △ per quanto previsto dai commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:
- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con alcune esclusioni opportunamente descritte quali le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio dello smaltimento dei rifiuti;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ▲ ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il generico riferimento all'*autorità competente* deve intendersi come l'ente le cui funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in attesa che entri in funzione l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa prevista dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, l'approvazione del piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000;
- ▲ per gli scopi indicati si rende pertanto che la Giunta esamini e approvi il piano finanziario per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale, quale autorità competente;

TUTTO CIO' PREMESSO

▲ visto il piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, redatto dal Servizio ambiente del Settore 3 nell'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.8 del D.P.R. n.

158/1999 recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; in cui sono stati determinati i costi del servizio ripartiti in costi fissi e costi variabili, secondo categorie così riassumibili:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.
- richiamato il regolamento del Servizio di gestione rifiuti approvato con Delibera Consiliare n. 40 del 23/07/2015 e le relative relazioni tecniche in cui sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione delle modalità di gestione dei rifiuti con le relative criticità, le prospettive del servizio:
- dato atto che il predetto piano finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe del tributo e per il loro adeguamento annuo;
- ▲ richiamato l'art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- Vista, pertanto, la relazione di accompagnamento del piano finanziario e ritenutola rispondente alle esigenze sopra manifestate;
- Preso atto che l'Ente è in fase di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2018 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO COSTI TARI 2018";
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;
- Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, il piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 e la ripartizione fra costi fissi e variabili, come da allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma , della legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal D.M. del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 211/2011.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari n. 3 (Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Rosario Celano

Toti Gabriele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.